

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2089 DEL 16/12/2022

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. MEDICINA GENERALE DELL'OSPEDALE DI VICENZA- DOTT. NICOLA COGO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 2188/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Sassari ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Nicola Cogo, iscritto al 1° anno della Scuola di Specializzazione in Medicina interna dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Medicina Generale dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 417 del 12/04/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 119509 del 22.11.2022 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 126978 del 12.12.2022, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di UOC Medicina Generale, Dott. Giovanni Scanelli, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Nicola Cogo, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Nicola Cogo, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO AZIENDA USSL 8 BERICA - VICENZA– DEL DOTT. NICOLA COGO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**

**TRA**

**L’Università degli Studi di Sassari**, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

**E**

**Azienda ULSS 8 Berica**, con sede a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F./P.IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della medesima;

di seguito nominate singolarmente la “**Parte**” o collettivamente le “**Parti**”

**PREMESSA**

**VISTO** l’art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*”;

**VISTO** l’art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l’attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all’atto dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

**VISTO** l’art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

**VISTO** il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

**VISTO** il DM 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;

**VISTO** il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

**VISTO** il DM 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard minimi

generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa”;

**CONSIDERATO** che, l'AZIENDA USSL 8 BERICA ha manifestato la propria disponibilità a condividere le strutture, attrezzature e personale presenti nella Struttura Complessa U.O.C. Medicina Generale, per le esigenze didattiche e formative della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA con l'Università degli Studi di Sassari;

**VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

L'Azienda ULSS 8 Berica mette a disposizione dell'Università, le strutture, attrezzature e personale presenti nella Struttura Complessa U.O.C. Medicina Generale 1 di Vicenza per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione di Medicina Interna dell'Università di Sassari. Nello specifico, L'Azienda ULSS 8 Berica si impegna ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (dettagliata nel progetto formativo), il DOTT. NICOLA COGO, nato a Vicenza il 24/07/89, C.F. CGONCL89L24L840Z.

### **Art. 3**

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 2, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

### **Art. 4**

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 2 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare attraverso una comunicazione scritta all'Azienda ULSS 8 Berica il periodo di formazione specialistica del DOTT. NICOLA COGO;

### **Art. 5**

L'Azienda ULSS 8 Berica assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

### **Art. 6**

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dal Dirigente Responsabile della struttura dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dal Dirigente Responsabile della struttura dell'Azienda ULSS 8 Berica e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

#### **Art. 7**

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, il Dirigente responsabile della struttura dell'Azienda ULSS 8 Berica dovrà inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o in servizio.

L'attività del medico in formazione specialistica non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

#### **Art. 8**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico dell'Azienda ULSS 8 Berica secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni. Il medico in formazione specialistica provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per l'eventuale colpa grave.

#### **Art. 9**

L'Azienda ULSS 8 Berica assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda ULSS 8 Berica si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

In ambito di radioprotezione, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 101/2020, si considerano:

- Lavoratore esterno = specializzando;
- Datore di lavoro = Università;
- Ente Ospitante = Azienda USSL 8 – Berica - Vicenza

Il Datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 112 D. Lgs. 101/2020; a tal fine, il Datore di lavoro si impegna, tra l'altro, a compilare il modello di coordinamento delle misure di radioprotezione allegato alla presente convenzione e a restituirlo all'Ente Ospitante

L'Ente Ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 113 D. Lgs. 101/2020.

### **Art.10**

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività in formazione specialistica, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni anche interne relative al Covid-19, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

### **Art. 11**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale”.

### **Art. 12**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'azienda ULSS 8 Berica. Il rappresentante dell'Università con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e si impegna provvedere al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. Sulla base del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna che accederà alle strutture messe a disposizione dall'azienda ULSS 8 Berica è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

L'informativa dell'Azienda ULSS 8 Berica è reperibile al seguente link:  
<https://www.aulss8berica.it/privacyeuropa>.

### **Art. 13**

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

La presente convenzione ha validità nel periodo dello svolgimento dell'attività formativa professionalizzante del DOTT. NICOLA COGO e nello specifico dal 1/02/23 al 30/09/23  
Eventuale proroga potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa Ospitante.

#### **Art. 14**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza, previo tentativo di conciliazione bonaria.

#### **Art. 15**

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo virtuale secondo l'autorizzazione n.27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

AZIENDA USSSL 8 BERICA - VICENZA: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI: fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it

UNIVERSITA'

Il Magnifico Rettore  
Prof. Gavino Mariotti

---

AZIENDA USSSL 8 BERICA

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*